

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari



Comune di Bologna

AREA RISORSE FINANZIARIE – U.I. ENTRATE

**PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLO
SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**Durata triennale con opzione di eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori tre
anni. Decorrenza 01.01.2020**

Cig 7988252217

CAPITOLATO SPECIALE

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

A - PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
A.2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	4
A.3 DURATA CONTRATTUALE.....	4
A.4 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	4
A.5 CANONE DI CONCESSIONE D'USO.....	5
A.6 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'.....	6
A.7 CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
A.9 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	9
A.10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.....	10
A.11 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.....	10
A.12 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	12
A.13 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI.....	13
A.14 PENALI.....	13
A.15 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
A.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
A.17 ESECUZIONE IN DANNO.....	17
A.18 RECESSO.....	17
A.19 FORO COMPETENTE.....	17
A.20 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	17
A.21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	17
A.22 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	17
B – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	19
B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	19
B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	19
B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITÀ – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE.....	23
B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	24
B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE.....	24
B.6 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA.....	24
C- SCHEDE TECNICHE.....	25
C1 – SCHEDA TECNICA 1 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' PERMANENTE.....	25
C2 – SCHEDA TECNICA 2 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' TEMPORANEA.....	26

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La concessione ha per oggetto a titolo oneroso lo sfruttamento commerciale dei pali di illuminazione pubblica, dislocati all'interno del centro abitato, così come individuati nel Piano Generale del Traffico Urbano - Nuovo PGTU adottato e nel Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU 2006 rilevabile dal sito:

<http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4036/>), mediante l'installazione di impianti pubblicitari (mono/bifacciali) e aventi dimensioni pari a cm 100 di base X 140 cm di altezza.

Gli spazi pubblicitari su pali potranno essere utilizzati per pubblicità permanente e per campagne pubblicitarie temporanee. Il numero di pali di illuminazione pubblica da utilizzare per l'installazione degli impianti pubblicitari sono n. 370 di cui n. 250 destinati alla pubblicità permanente e n. 120 per la pubblicità temporanea.

L'elenco dei 250 pali destinati alla pubblicità permanente sono dettagliati nell'Allegato A, mentre i pali di illuminazione pubblica destinati alla pubblicità temporanea (n.120) potranno essere individuati in relazione alle campagne pubblicitarie dal medesimo concessionario. L'elenco delle posizioni destinate alla pubblicità temporanea sono contenute nell'Allegato B.

Le posizioni destinate alla pubblicità permanente potrebbero variare in relazione alle condizioni dei pali; in tal caso sarà cura dell'Amministrazione, entro la sottoscrizione del contratto comunicare al concessionario le posizioni da sostituire, da individuarsi tra quelle contenute nell'Allegato B.

Inoltre in relazione alle condizioni del mercato il numero dei pali in concessione potrà aumentare fino ad una percentuale pari a circa il 60% e corrispondenti ad un numero massimo di n. 220 pali. Gli ulteriori pali, per un numero massimo di n. 220, saranno destinati a campagne pubblicitarie temporanee. Nell'ambito di ciascuna campagna pubblicitaria temporanea il numero di pali da utilizzare non potrà superare n. 340 determinati dalla somma dei n. 120 pali e degli ulteriori n. 220.

I pali di illuminazione pubblica destinati alla pubblicità temporanea potranno essere individuati, tra quelli contenuti nell'Allegato B, in relazione alle campagne pubblicitarie, dal medesimo concessionario-aggiudicatario che ne dovrà poi dare comunicazione prima dell'avvio delle campagne pubblicitarie all'Amministrazione contraente, al concessionario per l'imposta di pubblicità e all'appaltatore della gestione della pubblica illuminazione, così come indicato al punto B.1.3.

A.2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che le sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale.

A.3 DURATA CONTRATTUALE

La concessione ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01.01.2020 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo non superiore a 3 anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine l'Amministrazione Comunale richiederà almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale la disponibilità alla rinnovazione del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale nel termine di quindici giorni dalla proposta di rinnovazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi tre, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

A.4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Tenuto conto che gli impianti destinati alla pubblicità permanente (n.250) vengono utilizzati nell'arco di 365 giorni e sono bifacciali, che i 120 impianti destinati a campagne pubblicitarie di 14 giorni sono utilizzati per circa 10 mesi in un anno e che degli ulteriori 220 impianti dati in concessione mediamente utilizzati per circa 180 giorni all'anno e per un utilizzo medio di 130 impianti, l'Amministrazione Comunale ha stimato che il valore di vendita medio annuo di ciascun impianto è di € 1.700,40 (oneri fiscali esclusi) per un importo medio annuo di € 850.200,00 e pari ad € 2.550.600,00 (oneri fiscali esclusi) nel 1° triennio e pari ad € 5.101.200,00 (oneri fiscali esclusi) comprensivo dell'opzione dell'eventuale rinnovo di 3 anni. Il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a euro zero.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Al fine di verificare la corretta allocazione del rischio operativo e la stabilità dell'equilibrio economico finanziario è stato predisposto lo Schema di Piano Economico Finanziario (Allegato C)

Il Concessionario dovrà documentare e comunicare annualmente all'Amministrazione l'importo del fatturato e dei costi sostenuti per il servizio oggetto di concessione.

Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A.5 CANONE DI CONCESSIONE D'USO

A.5.1 Per l'uso esclusivo dei n. 370 pali (n. 250 pali per pubblicità permanente e n. 120 per pubblicità temporanea) il concessionario deve corrispondere, con decorrenza 01.01.2020 o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva, un canone annuo di concessione, come risultante dall'offerta in rialzo presentata in sede di gara sull'importo posto a base di gara. Il canone annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o per mancata installazione dei medesimi.

A.5.2 Per gli ulteriori spazi e fino al numero massimo di 220 per campagna pubblicitaria temporanea, il concessionario verserà all'Amministrazione comunale il canone unitario annuo a base d'asta aumentato della percentuale di rialzo offerto in sede di gara per gli impianti destinati alla pubblicità temporanea diviso 12 (canone mensile) e moltiplicato per ciascuna campagna pubblicitaria autorizzata. I canoni così calcolati a mese intero devono essere corrisposti anticipatamente in un'unica soluzione entro la data d'inizio di esposizione.

Dal 01.01.2021 il canone annuo, di cui al punto A.5.1, ed il canone unitario annuo per impianto destinato alla pubblicità temporanea, di cui al punto A.5.2, saranno soggetti ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente (FOI). L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A.6 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

Il concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, l'imposta comunale sulla pubblicità che è dovuta per ciascuna faccia e ragguagliata ai metri quadrati (1,5 mq) e secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno".

Il concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per l'imposta pagata di cui al precedente comma.

Ai fini del versamento dell'imposta di pubblicità il concessionario deve presentare la dichiarazione dell'imposta di pubblicità e la denuncia per le eventuali nuove esposizioni; dovrà altresì comunicare all'Amministrazione contraente e al gestore in concessione dell'imposta di pubblicità l'elenco dei pali di illuminazione pubblica utilizzati per le campagne pubblicitarie, con l'indicazione dell'ubicazione, del periodo di pubblicizzazione e del cliente pubblicizzato.

A.7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. A.14 oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento del canone concessorio dovuto per l'intera durata contrattuale, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva che può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fidejussione rilasciata da istituti assicurativi o bancari a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento del valore economico del contratto calcolato con riferimento al 1° triennio di durata della concessione ad € 2.550.600,00 e conseguentemente l'importo della garanzia è pari ad € 255.060,00.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere resa in favore dell'Amministrazione Contraente e intestata al concessionario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di vigenza contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali danni conseguenti.

In caso di inadempienze del concessionario per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Contraente che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva o la polizza fidejussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con DM dello Sviluppo economico e del ministero dei trasporti

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.lgs 50/2016.

A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto della presente concessione e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario
- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
- danni a cose nell'ambito dei lavori
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori
- committenza di lavori e servizi
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

Il concessionario s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi a terzi.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 (cinque) giorni consecutivi d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile della custodia degli impianti ad essa assegnati.

A.9 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

È ammesso il subappalto alle condizioni di seguito indicate.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis).

A.10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto di concessione il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Amministrazione contraente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio.

In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.

A.11 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna reperibile al seguente link (*indirizzo web: <http://www.comune.bologna.it/comune/servizi/17:5882/26270/>*). La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni.

Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'amministrazione concedente.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Il concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà al Comune concedente l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.

Il concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l'elenco dipendenti e collaboratori, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui a presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.12 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

Il concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario s'impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza specifico;
- Nominativo del R.S.S.P.;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
- Nominativo del medico competente;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Il concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento su palo a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.13 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

L'Amministrazione contraente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che la concessione sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

A.14 PENALI

A.14.1. In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto per il triennio e pari ad € 255.060,00 come determinato all'Art. A.4. 1° comma.

A.14.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Mancata presentazione del progetto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. B.2.2.: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) L'impianto installato non è conforme con quanto presentato all'Amministrazione Comunale, oppure secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. B.2.5 e della Parte C del presente Capitolato Speciale, o non eseguito a regola d'arte: € 100,00 per ogni impianto;

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

- c) Inottemperanza alla corretta identificazione dell'impianto pubblicitario di cui all'art. B.2.1. € 100,00;
- d) Inottemperanza all'obbligo di invio all'Amministrazione comunale dell'elenco degli impianti installati e delle sue integrazioni-modifiche, di cui all'art. B.2.9: € 100,00;
- e) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di cui all' art. B.4 di spostamento degli impianti: € 400,00 per ogni impianto;
- f) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti riguardanti la rimozione degli impianti così come previsti agli art. B.1.4., B.2.3., B.2.8.: € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto non rimosso;
- g) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino dei pali a seguito della collocazione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- h) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- i) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all' art. B.5: Euro 400,00 per ogni impianto;
- j) Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al 1° comma precedente comma A.14.1. in relazione alla rilevanza della violazione. Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma A.14.1, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

Le eventuali contestazioni saranno notificate all'impresa aggiudicataria, che dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

A.15 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. D) punto 2 del D.Lgs 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2) del codice degli appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 187 del 11 maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti.

A.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

L'Amministrazione ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa comunicazione al concessionario nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di cui all'art. A.5 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e alla stipulazione del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
- inosservanza, da parte dell'Impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- cessione di azienda, fallimento dell'Impresa aggiudicataria ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

A.17 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale di concessione, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione.

A.18 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

A.19 FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A.20 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

A.21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. Il contratto verrà firmato con firma digitale.

Tutte le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, dei diritti di segreteria, tasse, imposte, tributi in genere e spese inerenti il contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

A.22 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Bologna – unico titolare del trattamento dei dati in questione –

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Bologna, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'impresa in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. L'impresa e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

B.1.1. I N° 250 impianti (dimensioni: cm 100 di base X 140cm di altezza) che dovranno essere bifacciali, da destinare alla pubblicità permanente e da installare sui pali indicati nell'Allegato A dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica 1 Impianti per pubblicità permanente*" al presente capitolato.

B.1.2. I 120 impianti così come gli ulteriori 220 monofacciali da utilizzare per campagne pubblicitarie temporanee (dimensioni: cm 100 di base X cm 140 di altezza) dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica 2 Impianti per pubblicità temporanea*" al presente capitolato.

B.1.3. Entro 6 giorni lavorativi prima dell'avvio delle campagne pubblicitarie temporanee il concessionario dovrà comunicare, mediante pec all'Amministrazione Contraente, al concessionario per l'imposta di pubblicità e al gestore/appaltatore dei pali di illuminazione pubblica, i pali che verranno utilizzati, con indicazione della via, del numero di palo, numero dell'impianto/cimasa e del pubblicizzato.

Per l'individuazione delle posizioni da destinare alla pubblicità temporanea, si fa riferimento ai pali indicati nell'Allegato B.

B.1.4 Gli impianti pubblicitari di cui al punto B.1.2 e B.1.3 vanno rimossi entro 48 ore dalla data di fine esposizione.

B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

B.2.1. Il concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico alla fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari per ogni palo di illuminazione oggetto di concessione. Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato d'apposita identificazione riportante la cimasa indicante:

per la pubblicità permanente (n.250 impianti)

- la seguente dicitura: spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, n. palo (se esistente), impianto n. (così come indicato nell'Allegato A).

per la pubblicità temporanea (n.120 impianti e degli ulteriori 220 impianti):

- la seguente dicitura: spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, Periodo di esposizione temporanea (dal...al...), impianto n..(progressivo impianto che viene attribuito dall'Amministrazione Contraente), n. palo (se esistente).

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

B.2.2. Il concessionario dovrà presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale, il progetto dell'impianto da installare con:

- un elaborato grafico rappresentativo della struttura che si intende installare completo di dettaglio (tipologia cornici, materiali, schede tecniche, tipologia di aggancio al palo, tipologia cartello pubblicitario, ecc...)
- documentazione tecnica come specificato ai punti B.3.1 e B.3.2.

L'elaborato grafico di progetto e la descrizione tecnica delle tipologie di impianto da installare (dimensioni, materiali, colori della struttura, modalità di esecuzione, ecc...) saranno visionati dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di presentazione.

Alla scadenza dei 15 (quindici) giorni consecutivi, il Concessionario potrà, previo assenso dell'Amministrazione Contraente, provvedere alla posa in opera degli impianti. L'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale delle dichiarazioni di cui al punto B.3.3. Tale termine di 15 (quindici) giorni potrà essere differito per un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni se l'ufficio comunale competente richieda, per il progetto degli impianti da installare delle modifiche o integrazioni in relazione alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato.

B.2.3. Sono altresì a carico del concessionario:

- a) lo smontaggio, la rimozione ed eventuale conferimento in discarica autorizzata di eventuali impianti preesistenti, da sostituirsi con i nuovi manufatti.
- b) l'esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti, compresa l'eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
- d) la rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali; la rimozione deve avvenire entro 24 ore dalla segnalazione;
- e) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiedere al Concessionario la rimozione e ricollocazione in altro sito dell'impianto pubblicitario nel caso in cui il palo dell'impianto di pubblica illuminazione debba essere utilizzato per pose di cartelli stradali o telecamere o nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di manutenzione non

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

procrastinabili. Gli oneri sono a carico del Concessionario così come l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della nuova ubicazione;

f) l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

g) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti e norme tecniche applicabili comprese le normative tecniche CEI-UNEL in materia.

B.2.4. Le installazioni degli impianti non sono assolutamente consentite nelle zone del Centro storico, all'interno dei viali di Circonvallazione essi inclusi, nella zona di San Luca nelle aree collinari, di interesse paesaggistico e nelle aree verde ad uso pubblico ed i parchi.

Non è in alcun modo ammessa l'illuminazione dei mezzi pubblicitari, i quali se collocati al di fuori della carreggiata stradale, dovranno avere altezza minima dal suolo di metri 4,50; nell'altro caso tale altezza non potrà essere inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Tutti gli impianti collocati nella medesima via dovranno avere la medesima altezza dal suolo.

Su un ogni palo dovrà essere collocato un solo impianto e di una sola tipologia.

Tali manufatti verranno comunque posati nel rispetto delle norme del codice della Strada, in applicazione del Regolamento Comunale del 1999 odg 279/98 e nel rispetto degli altri mezzi pubblicitari preesistenti.

B.2.5. La messa in opera degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni

a) collocazione perpendicolare alla carreggiata stradale;

b) distanza di m 5 dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, dai segnali stradali di pericolo o di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali così come previsto dal "Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari" approvato con Deliberazione consiliare Pg. 161731/1998 e s.m.i, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

c) Il fissaggio dei cartelli dovrà essere realizzato senza perforare il palo. Ad istallazione ultimata dovrà essere ripristinato l'aspetto esterno del palo ripristinando eventuali danneggiamenti con apposita verniciatura del medesimo colore del palo esistente;

d) Il posizionamento dei cartelli non dovrà in alcun modo intralciare le operazioni di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;

e) L'installazione e la manutenzione della cartellonistica dovrà essere effettuata con mezzi che per nessuna ragione devono appoggiarsi al palo non essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare dall'appoggio di strutture esterne al palo stesso;

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

- f) Eventuali danni all'impianto a cose o a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione dei cartelli installati, si intendono a carico del concessionario;
- g) Sicurezza: l'installazione ed i successivi accessi sul sostegno di illuminazione pubblica, devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1;
- h) Se su un palo è presente un cartello stradale o qualsiasi altro elemento o accessorio (es: telecamera, sistemi di controllo del traffico, impianti semaforici, ...) il palo non è comunque utilizzabile;
- i) Il Concessionario dovrà comunicare il Piano di manutenzione all'inizio di ogni anno solare in modo da evitare interferenze e sovrapposizione degli interventi del Concessionario con le altre ditte che eseguono interventi manutentivi. Sarà obbligo del Concessionario comunicare con congruo anticipo le eventuali variazioni al piano stesso;
- j) Nel caso di danni all'impianto pubblicitario a seguito di incidente stradale il Concessionario dovrà procedere a propria cura alla richiesta di danni all'assicurazione del veicolo che ha determinato il danno stesso. Se non è noto e/o rilevato dalle forze di polizia il Concessionario valuterà se ripristinare a propria cura e spese l'impianto pubblicitario;
- k) Le operazioni di smontaggio degli impianti pubblicitari dai pali deve avvenire in modo completo senza lasciare staffe o altre sistemi di aggancio delle plance;
- l) Durante i cicli di verniciatura periodica, il richiedente deve provvedere a proprie spese alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel suo complesso, anche solo temporaneamente, per garantire l'intervento di verniciatura;
- m) Il richiedente si dovrà impegnare a realizzare e posare gli impianti pubblicitari a regola d'arte senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose.

B.2.6. L'impresa aggiudicataria deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

B.2.7. Ciascun intervento di collocazione degli impianti dovrà comunque essere previamente comunicato in forma scritta all'Amministrazione comunale e al gestore dei pali di illuminazione pubblica.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare un suo referente che potrà essere presente durante la fase dei sopralluoghi e di collocazione degli impianti.

Le posizioni dei pali, indicati negli Allegati A e B, possono cambiare, in fase di installazione degli impianti, quando a seguito dei sopralluoghi si riscontrassero impedimenti di carattere tecnico e di sicurezza.

B.2.8. Alla scadenza contrattuale, il concessionario, con oneri a suo carico, dovrà rimuovere gli impianti per pubblicità permanente entro 15 giorni di calendario dalla

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

scadenza contrattuale, per quelli per pubblicità temporanea entro e non oltre 48 ore dalla data di fine esposizione.

In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione di cui al punto A.7 del presente capitolato.

B.2.9 E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di fornire all'Amministrazione entro 30 giorni dall'installazione degli impianti ed entro 30 giorni da eventuali modifiche intervenute o a semplice richiesta, gli elenchi degli impianti installati su formato "xls" ed in "pdf/a" corredato da immagini e secondo le specifiche prescritte dall'Amministrazione stessa:

n. di cimasa, n. palo se esistente, coordinate GPS, foto impianto e indicazione Via /presso, il cliente pubblicizzato ed il periodo della campagna pubblicitaria se trattasi di esposizioni temporanee su impianti mobili.

Gli elenchi degli impianti dovranno essere distinti tra quelli destinati alla pubblicità permanente (n.250), temporanea (n.120) e temporanea aggiuntiva (n.220).

B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITA' – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE

B.3.1. Asseverazione per impianti pubblicitari fissi.

Negli elaborati di gara sono a disposizione dei concorrenti tre calcoli "tipo" a firma di professionista abilitato e redatti dall'attuale gestore degli impianti di pubblica illuminazione e riferiti a:

1. Relazione tecnica di verifica per pali in CAC da 9 metri con base da 27.5 cm (Allegato D1);
2. Relazione tecnica di verifica per pali in CAC da 9 metri con base da 31.5 cm (Allegato D2);
3. Relazione tecnica di verifica pali in acciaio curvato da 9 metri con base da 13.9 cm (Allegato D3)

Il Concessionario dovrà dichiarare, tramite asseverazione di professionista abilitato, che le condizioni di carico seguenti all'installazione degli impianti pubblicitari fissi sono verificate rispetto allo status quo degli impianti su cui vengono installati (cfr. relazioni tecniche di cui sopra). Per le altre tipologie di pali non rientranti nelle specifiche delle relazioni di cui sopra, il Concessionario troverà all'interno degli Allegati A e B le caratteristiche principali dei pali su cui sviluppare le relative verifiche ed asseverazioni.

B.3.2. Asseverazione per impianti pubblicitari mobili.

Per ogni impianto mobile il Concessionario dovrà dichiarare, tramite asseverazione di professionista abilitato, che le condizioni di carico seguenti all'installazione degli impianti

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

pubblicitari mobili non pregiudicano la staticità dei pali degli impianti di pubblica illuminazione su cui vengono installati.

B.3.3. Dichiarazioni per impianti pubblicitari fissi e mobili.

Completata l'ultimazione degli impianti fissi o mobili, il Concessionario dovrà trasmettere al Rup una dichiarazione di corretta posa attestante che l'installazione sia avvenuta sulla base della cd. regola d'arte e che la stessa non comporti rischi di distacco dal palo e pericolo per la pubblica incolumità.

B.3.4. L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

B.4.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre lo spostamento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.5 del presente capitolato.

B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

B.5.1. L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione o entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto il concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione come indicato al punto B.3.

B.6 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

B.6.1. L'Impresa aggiudicataria è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano gli impianti il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 9 comma 4 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

B.6.2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

C- SCHEDE TECNICHE

C1 – SCHEDE TECNICHE 1 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' PERMANENTE

Le strutture per impianti fissi dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:

1. La struttura dell'impianto dovrà essere costituita da metallo o da materiali, ad esclusione del legno o derivati, comunque atti a garantirne la solidità e la resa estetica nel tempo e l'elemento di ancoraggio dovrà essere fornito di adeguato sistema al fine di evitare il danneggiamento strutturale e superficiale del palo della pubblica illuminazione;
2. L'impianto deve essere resistente ad eventi atmosferici e ad atti di vandalismo;
3. L'impianto è solamente nella conformazione bifacciale;
4. La tipologia di impianto è composta da una struttura ancorata al palo della pubblica illuminazione con annessa cornice ospitante il messaggio pubblicitario in materiale non deperibile e resistente alle intemperie;
5. La cornice dovrà essere di colore "alluminio naturale RAL 7004", misura massima della cornice pari a 1 cm;
6. La cimasa contenente i dati così come indicato al paragrafo B.2 dovrà essere facilmente individuabile e contenuta all'interno dell'impianto a piè di pagina ;
7. La superficie complessiva adibita alla pubblicità dovrà essere delle dimensioni di cm. 100 di base e di cm. 140 di altezza;
8. L'altezza da terra fino alla cornice inferiore dovrà essere da un minimo di cm. 450 ad un massimo di cm. 510 rispetto alla sede stradale;
9. La messa in opera degli impianti dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito al paragrafo B.2.;
10. Gli impianti, per la loro natura e collocazione, non potranno in alcun modo essere illuminati;
11. Gli impianti possono essere installati su pali di pubblica illuminazione di altezza superiore a 7 metri.

C2 – SCHEDA TECNICA 2 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' TEMPORANEA

Le strutture per impianti temporanei dovranno avere tutti le seguenti caratteristiche:

1. La struttura dell'impianto dovrà essere costituita da un telo, completo di manica superiore ed inferiore adibite all'ingresso di aste collegate da corda per poterne permettere l'installazione su palo della pubblica illuminazione; il tutto costituito da un materiale atto a garantirne la solidità e la resa estetica nel tempo;
2. Il mezzo di ancoraggio dovrà essere fornito di adeguato sistema al fine di evitare il danneggiamento strutturale e superficiale del palo della pubblica illuminazione ed essere posto in opera in maniera tale da evitare accidentali distacchi dal supporto;
3. Il telo ed il messaggio pubblicitario riprodotto sul medesimo dovranno essere resistenti ad eventi atmosferici e ad atti di vandalismo;
4. L'impianto è solamente nella conformazione monofacciale;
5. La cimasa contenente i dati così come indicato al paragrafo B.2 dovrà essere facilmente individuabile e contenuta all'interno dell'impianto a piè di pagina del telo;
6. La superficie complessiva adibita alla pubblicità dovrà essere delle dimensioni di cm. 100 di base e di cm. 140 di altezza;
7. L'altezza da terra fino alla cornice inferiore dovrà essere da un minimo di cm. 450 ad un massimo di cm. 510 rispetto alla sede stradale;
8. La messa in opera degli impianti dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito all'Art. B.2.;
9. Gli impianti, per la loro natura e collocazione, non potranno in alcun modo essere illuminati;
10. Gli impianti possono essere installati su pali di pubblica illuminazione di altezza superiore a 7 metri.